

## **Delibera n. 16 del 9 maggio 2003**

Pubblicazione: G.U. n. 156 dell'8/7/2003

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE  
TRIENNIO 2003-2005  
(ARTICOLI 60 E 61 DELLA LEGGE N.289 DEL 27/12/2002, LEGGE FINANZIARIA 2003)

### **I L C I P E**

VISTA la legge 1° marzo 1986, n.64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n.488, recante modifiche alla legge n.64/1986, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n.104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

VISTI il decreto legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n.85; il decreto legge 23 giugno 1995, n.244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341; il decreto legge 23 ottobre 1996, n.548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.641; il decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135 e la legge 30 giugno 1998, n.208, come da ultimo modificata in forza dell'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, la realizzazione di iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

VISTE le leggi 23 dicembre 1998, n.449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n.448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n.208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n.178 recante disposizioni per interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate e, in particolare, il comma 1 che ha apportato modifiche all'articolo 8 della legge n.388/2000, istitutivo del credito d'imposta per gli investimenti, individuandone le fonti di copertura;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289 (finanziaria 2003) e in particolare:

- a) gli articoli 60 e 61 con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

e, in dettaglio, si:

1. istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2003, il Fondo per le aree sottoutilizzate al quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005, complessivamente pari, nel triennio 2003-2005, a 8.050 milioni di euro, comprensivi degli oneri connessi all'attivazione dei mutui agevolati di cui all'articolo 83 della citata legge finanziaria 2003, pari a 10 milioni di euro per il 2003, 20 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005;
2. dispone che il predetto Fondo sia utilizzato per:
  - gli investimenti pubblici ex lege n.208/1998, articolo 1, comma 1, come integrato dall'articolo 73 della legge n.448/2001, per il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;
  - i seguenti incentivi:
    - autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n.488/1999, articolo 27, comma 11);
    - credito d'imposta per gli investimenti (legge n.388/2000, articolo 8, come integrato dall'articolo 10 del decreto legge n.138/2002);
    - credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (legge n.388/2000, articolo 7);
    - investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (legge n.289/2002, articolo 61, comma 13);
    - contratti di filiera agroalimentare (legge n.289/2002, articolo 66);

nonché per:

- il completamento delle iniziative di investimento pubblico avviate in vigore dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole e forestali (legge n.64/1986);
3. istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, apposito Fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli interventi di agevolazione alle attività produttive di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n.488, nonché agli strumenti di programmazione negoziata (contratti d'area, contratti di programma e patti territoriali in fase di regionalizzazione), nel quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonché la dotazione aggiuntiva riportata nella tabella D allegata alla legge n.289/2002, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003, a 100 milioni di euro per

l'anno 2004 ed a 750 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo, nel triennio 2003-2005, di 950 milioni di euro;

4. dispone che il predetto Fondo sia utilizzato per:
    - ❑ incentivi alle imprese per "bandi 488" (decreto legge n.415/1992 convertito nella legge n.488/1992);
    - ❑ contratti di programma (legge n.662/1996, articolo 2, comma 203, lettera e);
    - ❑ patti territoriali (legge n.662/1996, articolo 2, comma 203, lettera d);
    - ❑ contratti d'area (legge n.662/1996, articolo 2, comma 203, lettera f);
  5. prevede che la diversa allocazione fra i due Fondi sia limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate;
  6. dispone che questo Comitato effettui un monitoraggio delle diverse forme di intervento, per ciascuna delle quali i soggetti gestori comunicano i dati sugli interventi effettuati includendo quelli sulla loro localizzazione;
- b) l'articolo 62 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e prolungandone la validità temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro ulteriori esercizi, risorse pari a 1.000 milioni di euro per le aree del Mezzogiorno e a 30 milioni di euro per le restanti aree sottoutilizzate del Centro-Nord, provvede, nel contempo, per la copertura degli investimenti avviati sulla base della precedente normativa e dei nuovi investimenti realizzati con le modalità contenute nel medesimo articolo 62, nonché riduce l'autorizzazione di spesa, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge n.388/2000 pari a 1009,9 milioni di euro relativamente a ciascuno dei due esercizi 2004 e 2005, rispettivamente di 335 milioni di euro e di 250 milioni di euro;
- c) l'articolo 63 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per l'occupazione, di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e prolungandone la validità temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro esercizi, risorse pari a 125 milioni di euro per il riconoscimento di contributi, nella forma del credito d'imposta, per nuove assunzioni disposte dal 1 gennaio 2003 e, nel contempo, affida a questo Comitato la determinazione, in attuazione dei citati articoli 60 e 61, del limite finanziario complessivo delle risorse destinate al contributo per ciascun nuovo occupato nelle aree del Mezzogiorno e, infine, dispone in ordine alle modalità di utilizzo del contributo per gli incrementi occupazionali anteriori al 7 luglio 2002;
- d) l'articolo 72 che istituisce appositi fondi rotativi, cui affluiscono le somme, iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, e esclude da tale previsione i contributi in conto interessi nonché quelli per la concessione di incentivi per attività produttive, disposti con le procedure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n.488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma e quelli per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297;

VISTE le proprie delibere 6 agosto 1999, n.139 (G.U. n.254/1999), 15 febbraio 2000, n.14 (G.U. n.96/2000), 4 agosto 2000, n.84 (G.U. n.268/2000), 21 dicembre 2000, n.138 (G.U. n.34/2001), 4 aprile 2001, n.48 (G.U. n.142/2001) e 3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n.167/2002) con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

VISTA la propria delibera 24 ottobre 2002, n.86 (G.U. n. 301/2002) con la quale si è provveduto ad anticipare risorse, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento del credito d'imposta per investimenti, disciplinato dall'articolo 8 della legge n.388/2000, con garanzia di reintegro delle medesime in sede di riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;

VISTA la dichiarazione del Governo, resa in occasione della presentazione del maxi emendamento sul disegno di legge finanziaria 2003, nella quale il medesimo ha assunto l'impegno di garantire:

- tempestività, trasparenza ed efficienza nel trasferimento dei flussi finanziari alle aree sottoutilizzate;
- una sede istituzionale di confronto con le parti economiche e sociali, nel processo di assunzione delle decisioni del CIPE in merito al riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate;
- un finanziamento non inferiore a 300 milioni di euro annui per il bonus occupazione nel Mezzogiorno;
- l'immediata regionalizzazione, in uno con le decisioni di allocazione finanziaria assunte dal CIPE, dei patti territoriali;
- un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse, agli undici patti territoriali residui già istruiti;
- risorse per la realizzazione del programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, predisposto dalla società Sviluppo Italia e attuabile attraverso "contratti di localizzazione";

CONSIDERATO che questo Comitato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è normalmente competente a deliberare l'assegnazione di risorse a favore di vari strumenti d'intervento e il trasferimento di risorse, fra tali strumenti, di un medesimo Fondo;

TENUTO CONTO delle diverse norme che disciplinano il potere di ordinanza in situazioni di grave necessità pubblica e, in particolare, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, che stabilisce che si provveda, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente;

CONSIDERATO che le predette deroghe si giustificano sulla base dell'efficacia temporale, necessariamente limitata, di tali ordinanze ai fini di un pronto ritorno alle procedure e modalità ordinarie di intervento, anche in funzione dell'esercizio degli ordinari poteri di programmazione delle risorse e dei connessi poteri di spesa;

RITENUTO in particolare di dover assicurare, agli investimenti pubblici di cui alla legge n.208/1998 e sue modifiche, il sufficiente ed indispensabile volume di risorse da assegnare ai vari interventi secondo le ordinarie procedure di programmazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 289/2003 è necessario avviare, presso le Amministrazioni responsabili della gestione, un processo di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse ripartite con le proprie richiamate delibere e che, pertanto, è stato predisposto, dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con quelli del Ministero delle attività produttive, uno schema di classificazione articolato secondo il grado di attuazione di detti interventi, allegato alla presente delibera (Allegato1);

CONSIDERATA – in attesa che si realizzi tale ricognizione e tenuto conto dell'effettivo stato di definizione degli Accordi di programma quadro (APQ) e di quanto previsto dall'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 circa la costituzione del Fondo per le aree sottoutilizzate – l'opportunità di anticipare l'utilizzo della nuova procedura, consentendo una diversa articolazione temporale delle risorse assegnate con precedenti deliberazioni di questo Comitato per la stipula delle intese istituzionali di programma, in particolare, permettendo lo spostamento all'anno 2005 di risorse ad esse attribuite per l'esercizio 2003 per un ammontare pari a 200 milioni di euro, e nel contempo di addivenire al reintegro dell'anticipazione disposta con la predetta delibera n.86/2002;

RITENUTO necessario accantonare, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 60 della legge finanziaria per il 2003, una significativa quota di risorse, pari a 850 milioni di euro, da ripartire in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato, con particolare attenzione per interventi a favore della ricerca e della società dell'informazione;

TENUTO CONTO che è necessario dare totale copertura, limitatamente all'anno 2003, alle esigenze di completamento degli investimenti pubblici nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno segnalate dalle competenti Amministrazioni centrali, mentre la componente relativa alle incentivazioni industriali e ai contratti di programma, a suo tempo finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n.64/1986, è coperta dallo stanziamento di 1.203,800 milioni di euro, riportato nella tabella F allegata alla legge finanziaria 2003, settore 4, capitolo 7420/P del Ministero delle attività produttive;

RITENUTO che, anche nell'ambito delle risorse aggiuntive nazionali concentrate nei due Fondi intercomunicanti, debba essere assicurato un progressivo riequilibrio della spesa in conto capitale fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali (concentrati nello strumento della legge n.208/1998) e incentivi, a favore dei primi, al fine di superare l'attuale situazione che vede nelle aree sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, una spesa pro-capite per infrastrutture materiali ed immateriali inferiore a quelle delle altre aree, in particolare del Centro-Nord, nonostante una maggiore spesa in conto capitale totale pro-capite;

RITENUTA, nell'ambito degli obiettivi della legge n.208/1998, la necessità di:

- confermare la scelta di un predominante finanziamento diretto alle Regioni per consentire loro di adeguare, attraverso l'utilizzazione sinergica delle risorse nazionali per gli interventi nelle aree sottoutilizzate e di quelle comunitarie, la propria dotazione infrastrutturale materiale e immateriale, e di colmare così le fortissime diversità che permangono nella quantità e qualità di servizi pubblici e collettivi di diverse aree territoriali del Paese (confermata da ultimo dai dati contenuti nel V rapporto sullo sviluppo territoriale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, consegnato al Parlamento);
- accrescere fortemente il finanziamento per interventi in ricerca e nella società dell'informazione, indispensabili per la competitività nazionale, e assicurare la realizzazione, da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, di azioni pilota di comunicazione e documentazione, ricerca, cooperazione e assistenza relative a finalità di riequilibrio economico-sociale;
- costituire una cospicua riserva da distribuire, previa informativa alle Regioni e alle Province autonome, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione o alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con particolare attenzione alla ricerca, alla società dell'informazione, a interventi a rete a carattere

interregionale, a interventi per il risanamento dei suoli e all'introduzione di meccanismi premiali;

- onorare gli impegni assunti dal Governo volti ad assicurare il finanziamento delle iniziative infrastrutturali contenute nei patti territoriali approvati, ma sinora finanziati solo parzialmente;

RITENUTO che i diversi strumenti di incentivazione, ricompresi nei due Fondi intercomunicanti, debbano essere finanziati in modo equilibrato e unitario, attuando adeguatamente gli articoli 60 e 61 della finanziaria 2003, e che a tale obiettivo sia utile la loro ripartizione in tre categorie di strumenti, due che mirano a *compensare* gli svantaggi di costo degli investimenti nelle aree sottoutilizzate, l'altra che mira espressamente all'obiettivo di accrescere la *competitività* di queste aree, integrandosi con gli interventi di investimento pubblico:

- a) strumenti fortemente automatici, volti a ridurre il costo del capitale o del lavoro (*crediti d'imposta generale e bonus occupazione*);
- b) strumenti a bando, volti a compensare il razionamento del credito da parte del mercato finanziario, specie nei confronti delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese (*bandi 488, prestito d'onore e franchising, imprenditorialità giovanile*);
- c) strumenti volti a favorire, in territori predeterminati, l'attrattività per investimenti dall'esterno (*contratti di programma e contratti di filiera*) ovvero il rafforzamento dell'imprenditoria locale (*strumenti di sviluppo locale concertato, fra cui patti territoriali, opportunamente regionalizzati e selezionati, e credito d'imposta per campagne pubblicitarie locali*);

RITENUTO che le decisioni di allocazione finanziaria fra tali strumenti, oltre che con riferimento al precedente schema, dovranno poter contare in prospettiva su analisi che valutino non solo l'efficienza ma soprattutto l'efficacia dell'intervento, al momento disponibili solo per alcuni strumenti e in forma parziale;

RITENUTO, con riguardo agli strumenti per incentivare l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, di dover assicurare, unitamente alle disponibilità della società Sviluppo Italia, un adeguato volume di risorse sia per soddisfare, in coerenza con le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, le richieste di finanziamento di iniziative pervenute nel corso degli anni 2001-2002, sia per consentire un'adeguata ripresa del ricorso a questi strumenti, che rispondono a forti tendenze in atto nella natalità imprenditoriale e a esigenze di emersione, e ritenuto di rivolgere tendenzialmente tali finanziamenti per circa due terzi al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

RITENUTO di dover confermare, per il momento, le risorse per il credito d'imposta per gli investimenti già puntualmente previste dall'articolo 62 della legge finanziaria 2003;

RITENUTO di dare pieno seguito alla decisione, assunta con l'articolo 63 della finanziaria 2003, di prolungare al 2006 l'operatività dello strumento del bonus per l'occupazione, assicurando un volume di risorse finanziarie per il 2003 superiore all'impegno minimo assunto dal Governo, in sede di presentazione del maxi emendamento alla medesima legge, e ulteriori significativi incrementi negli anni 2004-2005, tali da dare sin da ora certezza alle imprese e al lavoro e da favorire assunzioni aggiuntive in entrambi gli anni;

RITENUTO, in attuazione dell'articolo 61, comma 13, e dell'articolo 66 della legge finanziaria 2003, di destinare un'adeguata dotazione finanziaria iniziale alle agevolazioni di investimenti in campagne pubblicitarie, nella forma di credito di imposta, e ai contratti di filiera agroalimentare, resi esecutivi, come i contratti di programma, dall'approvazione

di questo Comitato;

RITENUTO di assicurare continuità di finanziamenti per la concessione di incentivi alle imprese per “bandi 488”;

RITENUTO di assicurare adeguati finanziamenti ai contratti di programma, prevedendo al loro interno apposite assegnazioni a favore di contratti inseriti nel Programma pluriennale per l’attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno – proporzionate all’avvio di una azione pilota – e dei contratti rivolti ai distretti industriali, congruenti con la fase di avvio della nuova fattispecie;

RITENUTA la necessità, anche in relazione alle previsioni del Documento di programmazione economica e finanziaria 2003-2006, di assicurare l’avvio del citato Programma pluriennale per l’attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, affidato, come sua prioritaria missione, alla società Sviluppo Italia, attraverso la stipula di contratti di programma promossi dalla predetta Società d’intesa con il Ministero delle attività produttive e con le Regioni, inseriti in un “Progetto pilota di localizzazione”, e valutata l’opportunità che il “Contratto di localizzazione”, previsto dallo stesso Programma, si sostanzi, secondo gli indirizzi dell’Accordo sulla “Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata” approvato dalla Conferenza Unificata il 15 aprile 2003, in un Accordo di programma quadro, così denominato, sottoscritto dai Ministeri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, dalla Regione interessata e da Sviluppo Italia; ritenuto necessario che tale Accordo, oltre al contratto di programma suddetto, contenga, anche attraverso la concertazione con le parti economiche e sociali, accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli Enti locali, e per il funzionamento più efficiente dei mercati;

RITENUTA la necessità di accompagnare la regionalizzazione dei Patti territoriali, attualmente in corso, oltre che con la riallocazione delle risorse già assegnate a favore dei Patti migliori – come suggeriscono le verifiche di efficienza e di efficacia disposte da questo Comitato – o di altri strumenti di sviluppo locale concertato, anche con risorse aggiuntive da destinare alle Regioni per gli stessi strumenti e da trasferire tempestivamente alle Regioni stesse in base a un protocollo predisposto dal Ministero delle attività produttive con le Regioni, secondo gli indirizzi della delibera che, sulla base dell’Accordo suddetto, questo Comitato predisporrà per dare attuazione alla regionalizzazione dei Patti territoriali, nel rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le due macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno, e, all’interno di queste, tra le Regioni e le Province autonome;

RITENUTO che, al fine di assicurare adeguati finanziamenti sia ai contratti di programma (nelle diverse accezioni) sia ai patti territoriali o agli altri strumenti di sviluppo locale concertato, sia necessario dare applicazione all’opportunità prevista dall’art.60 della legge finanziaria 2003 di trasferire risorse da un Fondo all’altro, questa volta nel senso di trasferire risorse dal Fondo del Ministero dell’economia e finanze a quello del Ministero delle attività produttive;

CONSIDERATA l’opportunità che, anche in relazione alla previsione puntuale degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, venga decisamente rafforzata la valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano prese da questo Comitato su una base informativa più completa e tale da assicurare l’effettiva unitarietà strategica delle decisioni;

SU PROPOSTA dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive;

## DELIBERA

1. Le risorse assegnate ai Fondi costituiti, presso il Ministero dell'economia e finanze (MEF) e presso il Ministero delle attività produttive (MAP), per la programmazione e il finanziamento unitario di interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005 sono ripartite, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, come nelle tavole che seguono:



## ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE

### 1. FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MEF (art. 61 )

		(valori espressi in milioni di euro)	2003	2004	2005	TOTALE
<b>F O N T I</b>	A.1	Dotazione aggiuntiva L.F. 2003 art. 61 al netto mutui art. 83	390,00	630,00	6.955,00	7.975,00
	A.2	Credito d'imposta investimenti (L. 388/2000, art. 8 come integrato dall'art. 10 del D.L. 138/2002 e dall'art. 62 L.F. 2003) e credito d'imposta occupazione (L.388/2000 art.7)	1.030,00	2.319,00	2.175,00	5.524,00
	A.3	Risorse rese disponibili da una diversa modulazione temporale del fabbisogno finanziario per l'attuazione di APQ	200,00	0,00	- 200,00	0,00
	<b>A</b>	<b>TOTALE FONTI</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.949,00</b>	<b>8.930,00</b>	<b>13.499,00</b>

<b>I M P I E G H I</b>	<b>B</b>	<b>Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate MAP</b>	<b>11,00</b>	<b>54,00</b>	<b>200,00</b>	<b>265,00</b>
	B.1	Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate MAP per contratti di programma e per strumenti di sviluppo locale concertato (quali i patti territoriali) affidati alle Regioni	10,00	50,00	180,00	240,00
	B.2	Risorse trasferite al Fondo aree sottoutilizzate MAP per contratti di programma destinati a distretti industriali	1,00	4,00	20,00	25,00
	<b>C</b>	<b>Destinazioni preliminari e accantonamenti</b>	<b>14,00</b>	<b>161,00</b>	<b>925,00</b>	<b>1.100,00</b>
	C.1	Risorse accantonate da ripartire in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato	14,00	161,00	675,00	850,00
	C.2	Reintegro al cap. 7531 "Intese istituzionali di programma" delle risorse anticipate con Delibera CIPE 86/2002	0,00	0,00	250,00	250,00
	<b>D</b>	<b>Risorse oggetto di riparto [A-B-C]</b>	<b>1.595,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>7.805,00</b>	<b>12.134,00</b>
	D.1	Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno relativo a iniziative gestite dai Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, università e ricerca e delle politiche agricole (Legge n. 64/1986) (1)	76,00	3,00	0,00	79,00
	D.2	Investimenti pubblici ex Legge n. 208/1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (Intese istituzionali e Programmi nazionali)	40,00	380,00	4.780,00	5.200,00
	D.3	Autoimprenditorialità e autoimpiego (Legge n.488/1999, art.27, c.11) (2)	100,00	420,00	530,00	1.050,00
	D.4	Credito d'imposta per gli investimenti (L.388/2000 - art. 8 come integrata dall'art. 10 del D.L. 138/2002)	1.009,00	1.276,00	1.540,00	3.825,00
	D.4.1	Contributi per i soggetti che hanno maturato il diritto alle compensazioni prima del 7/7/02	450,00	250,00	250,00	950,00
	D.4.2	Contributi per i soggetti che hanno ottenuto l'assenso della Agenzia delle entrate in forza del D.L. n. 138/2002 (3)	250,00	305,00	260,00	815,00
	D.4.3	Contributi per i soggetti che accedono al credito d'imposta ai sensi dell'art. 62 della L.F. 2003 - Mezzogiorno	300,00	700,00	1.000,00	2.000,00
D.4.4	Contributi per i soggetti che accedono al credito d'imposta ai sensi dell'art. 62 della L.F. 2003 - Centro Nord	9,00	21,00	30,00	60,00	
D.5	Credito d'imposta occupazione Mezzogiorno (L. 388/2000 - art. 7)	350,00	600,00	850,00	1.800,00	
D.6	Agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie locali (L.F. 2003 art. 61 comma 13)	15,00	30,00	35,00	80,00	
D.7	Contratti di filiera agroalimentare (L.F. 2003, art. 66)	5,00	25,00	70,00	100,00	
	<b>TOTALE IMPIEGHI (B+C+D)</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.949,00</b>	<b>8.930,00</b>	<b>13.499,00</b>	

<b>PER MEMORIA</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>TOTALE</b>
Credito d'imposta occupazione art. 7 L. 388/2000 - Intero territorio nazionale della L. F. 2003, art. 63	125,00	125,00	125,00 <sup>(5)</sup>	375,00
Credito d'imposta occupazione per incrementi occupazionali realizzati, ai sensi dell'art. 7 della L. 23/12/2000 n. 388, entro il 7/7/02 e mantenuti fino al 31.12.2003 (4)	2.145,00	0,00	0,00 <sup>(5)</sup>	2.145,00
Concorso dello Stato per interessi derivanti da mutui contratti dalla società Sviluppo Italia per finanziamento di interventi per il sostegno dell'autoimprenditorialità e l'autoimpiego già trasferiti a predetta società – art. 83 L.F. 2003	10,00	20,00	45,00	75,00
Credito d'imposta investimenti in agricoltura (6)	0,00	20,00	0,00	20,00

- 1 La componente relativa alle incentivazioni industriali dei contratti di programma è coperta dallo stanziamento di 1.203 milioni di euro riportato in tabella F allegata alla L.F. 2003.
- 2 Comprende misure in favore: a) della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura; b) delle cooperative sociali; c) del lavoro autonomo; d) dell'autoimpiego in forma di microimpresa e in franchising.
- 3 Per assicurare la totale compensazione dei crediti d'imposta maturati, alle risorse indicate per l'anno 2003 si aggiungono 55 meuro dell'esercizio 2002.
- 4 La ripartizione a favore di Mezzogiorno e Centro-Nord è approssimativamente pari, rispettivamente, al 65% e 35%.
- 5 Le predette autorizzazioni di spesa, relative al credito d'imposta per gli incrementi occupazionali, ancorché confluite nel capitolo 7576 del MEF sono riportate qui essendo destinate a finanziarie la parte non territorializzata di tale misura di incentivazione.
- 6 Art. 11, comma 5, D.L. n.138/2002 che richiama il comma 4 dell'art. 10 del medesimo decreto legge.

## 2. FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MAP (art. 60)

		<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>TOTALE</b>	
<b>F O N T I</b>	E.1	Dotazione aggiuntiva L.F. 2003 tabella D	100,00	100,00	750,00	950,00
	E.2	Risorse trasferite dal Fondo aree sottoutilizzate MEF per contratti di programma e per strumenti di sviluppo locale concertato (quali i patti territoriali) affidati alle Regioni	10,00	50,00	180,00	240,00
	E.3	Risorse trasferite dal Fondo aree sottoutilizzate MEF per contratti di programma destinati a distretti industriali	1,00	4,00	20,00	25,00
	<b>E</b>	<b>TOTALE FONTI</b>	<b>111,00</b>	<b>154,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.215,00</b>

		<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>TOTALE</b>	
<b>I M P I E G H I</b>	F.1	Concessione incentivi alle imprese (D.L.415/1992 convertito in L.488/1992 rifinanziamento L. 64/1986)	65,00	60,00	413,00	538,00
	F.2	Contratti di programma (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. e)	41,00	69,00	447,00	557,00
	F.2.1	di cui: per il "Progetto pilota di localizzazione"	6,00	30,00	104,00	140,00
	F.2.2	per i distretti industriali	1,00	5,00	34,00	40,00
	F.3	Strumenti di sviluppo locale concertato, fra cui patti territoriali (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. d), affidati alle Regioni	5,00	25,00	90,00	120,00
<b>F</b>	<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>111,00</b>	<b>154,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.215,00</b>	

2. Le decisioni assunte con la presente delibera, tenuto anche conto dell'attuazione di interventi precedenti, consentono di determinare, in via previsionale e di larga massima (in attesa delle informazioni che le Amministrazioni e i soggetti attuatori forniranno in base a quanto statuito al punto 7) che nel 2003 il complesso delle risorse aggiuntive nazionali spese nelle aree sottoutilizzate (che si sommano a quelle aggiuntive comunitarie ed al relativo cofinanziamento nazionale) sarà pari a circa 8.200 milioni di euro, così dettagliati:

**Spesa in conto capitale nel 2003 a valere  
sui fondi nazionali per le aree sottoutilizzate: prime previsioni di  
massima**

	Tabella F della L.F. riparto fondi artt. 60 e 61, e stanziamenti di bilancio 2003	Altre fonti	TOTALE
Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno relativo a iniziative gestite dai Ministeri dell'economia e finanze, del lavoro e politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, università e ricerca e delle politiche agricole (legge n.64/1986)	660,0	0,0	(1) <b>660,0</b>
Investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, c. 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (Intese istituzionali e Programmi nazionali)	0,0	(2) 1100,0	(3) <b>1.100,0</b>
Autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n. 488/1999, art. 27, c. 11)	100,0	(4) 376,0	(5) <b>476,0</b>
Credito d'imposta investimenti (L. 388/2000 - art. 8 come integrato dall'art. 10 del D.L. 138/2002)	955,0	(2) 55,0	(6) <b>1.010,0</b>
Credito d'imposta occupazione Mezzogiorno (L. n.388/2000 - art. 7)	1.807,0	0,0	(7) <b>1.807,0</b>
Agevolazione per investimenti in campagne pubblicitarie locali (L.F. 2003, art. 61, comma 13)	15,0	0,0	(7) <b>15,0</b>
Contratti di filiera agroalimentare (L.F. 2003, art. 66)	5,0	0,0	(7) <b>5,0</b>
<i>TOTALE MEF</i>	<i>3.542,0</i>	<i>1.531,0</i>	<i>5.073,0</i>
Completamento intervento straordinario nel Mezzogiorno relativo alle iniziative gestite dal MAP (L. 64/1986)	50,0	(8) 147,0	(9) <b>197,0</b>
Concessione incentivi alle imprese (D.L. 415/1992 convertito in L.488/1992)	600,0	(8) 1.280,0	(9) <b>1.880,0</b>
Contratti di programma (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. e)	0,0	(10) 220,0	(9) <b>220,0</b>
Patti territoriali (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. d)	10,0	(10) 670,0	(9) <b>680,0</b>
Contratti d'area (L. 662/1996, art 2, c. 203, lett. f)	0,0	(11) 195,0	(9) <b>195,0</b>
<i>TOTALE MAP</i>	<i>660,0</i>	<i>2.512,0</i>	<i>3.172,0</i>
<b>TOTALE</b>	<b>4.202,0</b>	<b>4.043,0</b>	<b>8.245,0</b>

- 1) Nell'ipotesi che l'effettiva realizzazione degli interventi sia pari al 70% delle risorse iscritte nel bilancio 2003.
- 2) Erogazioni relative a risorse poste a carico dei residui esercizio 2002.
- 3) Stima provvisoria basata sui profili di spesa dei singoli Accordi di programma quadro e dei ritardi medi di spesa registrati nel recente passato.
- 4) Erogazioni relative a risorse della società Sviluppo Italia originate da precedenti dotazioni di risorse pubbliche, nonché dall'attivazione della cartolarizzazione dei crediti e dal ricorso alla sottoscrizione di mutui.
- 5) Previsione provvisoriamente formulata dalla società Sviluppo Italia.
- 6) Previsione provvisoriamente effettuata nell'ipotesi che l'effettivo tiraggio da parte dei beneficiari si discosti del 5% dalle risorse complessivamente erogabili nel 2003.
- 7) Previsione provvisoriamente effettuata nell'ipotesi che l'effettivo tiraggio da parte dei beneficiari sia pari alle risorse complessivamente erogabili nel 2003.
- 8) Risorse già disponibili nella contabilità speciale MAP.
- 9) Previsione provvisoriamente formulata dal MAP in ordine alla capacità di effettivo tiraggio da parte dei soggetti beneficiari.
- 10) Risorse già disponibili nella contabilità speciale MAP ovvero presso la Cassa depositi e prestiti.
- 11) Risorse già disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

3. Con riferimento ai contratti di programma da promuovere, stipulare e realizzare da parte della società Sviluppo Italia in attuazione del Progetto pilota di localizzazione nell'ambito di Accordi di programma quadro denominati "Contratti di localizzazione", i rapporti tra il Ministero delle attività produttive e Sviluppo Italia saranno regolati da apposita convenzione, che prevederà anche una sede di concertazione periodica con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le parti economiche e sociali; il Ministero delle attività produttive valuta, approva e redige detti contratti di programma ai quali, una volta sottoscritti gli Accordi di programma quadro, potrà essere data esecuzione.

Il Progetto si attuerà secondo le linee individuate nel relativo programma operativo di cui alle delibere di questo Comitato n.62/2002 e n.130/2002, che Sviluppo Italia presenterà anche al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Entro il 31 dicembre 2003 il Ministero delle attività produttive relazionerà a questo Comitato sullo stato di attuazione del Progetto, per le valutazioni di competenza in ordine all'opportunità di proseguire nell'iniziativa pilota avviata.

4. Con successiva e tempestiva delibera questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni e sulla base delle motivazioni e finalità della presente delibera oltre che delle disposizioni della legge finanziaria 2003, provvederà al riparto delle risorse destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n.208/1998, articolo 1 comma 1, come integrato dall'articolo 73 delle legge n.448/2001.

5. Al fine di dare piena attuazione all'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2003 di assicurare il più pronto utilizzo effettivo delle risorse attraverso appropriate decisioni allocative di questo Comitato, è approvato lo schema di ricognizione delle risorse dei due fondi MEF e MAP con finalità di riequilibrio economico e sociale, allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (Allegato 1), che classifica le risorse secondo il diverso grado di attuazione degli interventi e, quindi, di disponibilità per eventuali usi alternativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, secondo la rispettiva competenza trasmetteranno a questo Comitato, entro e non oltre 60 giorni dall'adozione della presente delibera, una scheda di rilevazione, redatta secondo lo schema suddetto, opportunamente compilata per ognuno degli strumenti dei due Fondi, accompagnata da una relazione in ordine allo stato di utilizzazione delle risorse che confluiscono negli stessi Fondi.

6. Le risorse accantonate di cui al punto C.1 della precedente tabella di allocazione saranno successivamente ripartite, oltre che in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato, anche sulla base del criterio premiale, costituito dall'effettivo rispetto delle previsioni di spesa avanzate dalle Amministrazioni destinatarie delle risorse o dai Soggetti gestori degli interventi sopra richiamati, secondo modalità che saranno stabilite da questo Comitato.

Anche a questo fine, tali soggetti - a eccezione delle Amministrazioni centrali destinatarie delle risorse ex lege n.64/1986, alle quali non possono essere assegnati fondi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per i completamenti di loro competenza, e delle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse ex lege n.208/1998, come modificata dall'articolo 73 della legge finanziaria 2002, che fissa al proprio interno un sistema per la previsione e il monitoraggio della spesa e specifici meccanismi premiali - faranno pervenire entro 90 giorni dall'adozione della presente delibera, una previsione del profilo di spesa relativa a ognuno degli strumenti finanziati con la presente delibera a

valere sui due Fondi, articolata per semestre e per ripartizione territoriale (Mezzogiorno e Centro Nord), sulla base dello schema allegato a questa delibera della quale costituisce parte integrante (Allegato 2).

Successivamente - anche al fine di dare attuazione al comma 2 dell'articolo 60 della legge finanziaria 2003 per l'eventuale riallocazione delle risorse e per la successiva trasmissione della prevista informativa al Parlamento - entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre le Amministrazioni e i Soggetti gestori invieranno una relazione sull'effettivo stato di attuazione della spesa delle risorse confluite nei due Fondi che fra l'altro: analizzi, per le due singole ripartizioni territoriali, lo scostamento fra spesa effettiva e spesa prevista secondo il precedente schema; aggiorni la scheda di cui al precedente punto 6; illustri le procedure in essere per la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi sin qui finanziati e fornisca un'indicazione quantitativa sintetica dell'esito di tale verifica. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003, tali scadenze sono fissate al 30.09.2003 (per il primo semestre) e al 29.02.2004 (per il secondo semestre).

La trasmissione delle predette informazioni costituisce condizione per l'accesso alle risorse accantonate di cui al citato punto C.1.

Inoltre, la società Sviluppo Italia presenterà, entro il 30.09.2003, una relazione sul complesso della propria attività, che indichi, per ogni singolo strumento, anche diverso da quelli oggetto della presente delibera, lo stato di attuazione della spesa, distinta per ripartizione territoriale, ed esponga, con particolare riferimento alle risorse assegnate dal CIPE a partire dal 1999, valutazioni di efficacia e indicazioni sulle prospettive.

7. Al fine di migliorare la base conoscitiva per l'assunzione di decisioni, anche in relazione alle allocazioni di cui al punto C.1, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze e i Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e delle Regioni raccolti nella Rete dei Nuclei - costituita con protocollo di intesa approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 ottobre 2002 - promuoveranno la realizzazione di valutazioni dell'efficacia economico-sociale degli strumenti oggetto di questa delibera, eventualmente utilizzando risorse appositamente allocate allo scopo a valere sui fondi assegnati alla legge n.208/1998.

8. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse per le finalità di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di variazione di bilancio; relativamente al credito d'imposta investimenti e occupazione, tali variazioni sono riferite al solo esercizio 2003. Ad essi sarà dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei Conti.

Roma, 9 maggio 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE  
Giovanni MICCICHE'

IL PRESIDENTE DEL CIPE  
Silvio BERLUSCONI

**SCHEMA DI RICOGNIZIONE DEL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI  
CON I FONDI AREE SOTTOUTILIZZATE DEL M.E.F. E DEL M.A.P.**

Grado di attuazione		Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
<i>1 Non programmate</i>	<i>1.a risorse aggiuntive indicate nell'articolato e/o nella tabella D della legge finanziaria</i>	Risorse indicate dalla tabella D e/o dall'articolato della legge finanziaria assegnate dal Parlamento: a) a singoli strumenti b) a Fondi unici (M.E.F. e M.A.P).	Risorse assegnate alla Legge 488/92 o al Fondo aree sottoutilizzate dalla Legge Finanziaria 2003.
	<i>1.b Risorse non ripartite negli esercizi precedenti dal Cipe</i>	Risorse impegnabili in precedenti esercizi, che la legge di bilancio aveva attribuito ad un fondo unico (es. fondo aree depresse), non ancora assegnate dal Cipe ad alcuna amministrazione. Si tratta di risorse residuali che il Cipe, ha accantonato, non individuando finalità né generali né specifiche, per procedere a successivi riparti.	Risorse rinvenienti da un parziale riparto dei fondi assegnati non ancora completato al termine dell'esercizio di prima assegnazione in bilancio.
	<i>1.c Risorse assegnate negli esercizi precedenti e non ripartite dall'amministrazione titolare della gestione dell'intervento</i>	Risorse impegnabili in precedenti esercizi la cui destinazione non è stata programmata dall'amministrazione titolare della gestione dell'intervento, la cui entità può essere accertata presso la direzione generale titolare dell'Unità Previsionale di Base o della gestione dell'intervento. Si tratta di risorse residuali che la singola Amministrazione, destinataria di risorse da parte del Cipe o del Parlamento, ha accantonato per procedere a successivi riparti o assegnazioni.	Risorse territorializzate residuali di un fondo unico non ancora ripartite dall'amministrazione destinataria, tra i diversi strumenti alimentati dal fondo, al termine del primo esercizio di assegnazione in bilancio.

Grado di attuazione	Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia	
2. <i>Liberate (da precedenti impegni) e non riprogrammate</i>	<p>Risorse originate da rinunce ovvero da provvedimenti di revoca parziale o totale non oggetto di contestazione ovvero non più impugnabili.</p> <p>Si tratta di risorse provenienti dalla mancata utilizzazione dell'intero ammontare del contributo concesso, accertata con provvedimento non contestato ovvero non più impugnabile o a seguito di rinuncia volontaria del beneficiario finale.</p> <p>Sono riprogrammabili nell'ambito dei criteri di distribuzione territoriale e settoriale determinati dal Cipe o dalla normativa primaria di riferimento.</p>	<p>Risorse rinvenienti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>atto di rinuncia del beneficiario;</li> <li>delibera Cipe di assetto finale che riduce l'entità dell'onere pubblico;</li> <li>provvedimento di revoca totale o parziale in conseguenza di accertamento finale di spesa non oggetto di contestazione o non più impugnabile;</li> <li>atto di collaudo di opera pubblica che ridetermina l'entità della spesa.</li> </ul>	
3. <i>Programmate ma non assegnate a interventi</i>	<p><i>3.a Risorse accantonate per premialità</i></p>	<p>Risorse accantonate per la futura assegnazione in attuazione di meccanismi premiali legati al conseguimento di specifici obiettivi di risultato.</p> <p>Il vincolo di destinazione è imm modificabile, pena la credibilità e il funzionamento stessi del meccanismo, con riguardo al momento (sempre differito nel tempo rispetto al riparto) in cui scatta la verifica del risultato.</p>	<p>Risorse accantonate, con delibera Cipe n. 36/2002, pari al 10% delle disponibilità, per premiare le Amministrazioni che al termine del triennio avranno rispettato il profilo temporale di utilizzo.</p>
	<p><i>3.b Risorse attribuite ad amministrazioni e strumenti</i></p>	<p>Risorse assegnate a una specifica amministrazione, con o senza indicazione delle finalità specifiche da perseguire, ma da questa non ancora poste a garanzia di interventi e/o atti da cui potrebbero scaturire successivi impegni di spesa.</p>	<p>Disponibilità finanziarie già assegnate al credito di imposta con delibera n. 138/2000, parzialmente riassegnate alla programmazione negoziata con delibera n. 48/2001 e successivamente residualmente riattribuite con delibera n. 77/2001 ad interventi infrastrutturali relativi all'acquedotto pugliese.</p> <p>Risorse destinate a un'intesa istituzionale di programma per la stipula di una pluralità di accordi di programma quadro non ancora sottoscritti.</p>

Grado di attuazione	Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
<p><i>4. Assegnate a interventi (ma non giuridicamente impegnate)</i></p>	<p>Risorse assegnate a una specifica amministrazione e da questa poste a garanzia di atti amministrativi da cui potrebbero scaturire successivi impegni di spesa. In questo caso il grado di libertà delle Amministrazioni è ridotto alla valutazione della preponderanza di interessi pubblici di particolare rilevanza rispetto all'interesse maturato dai soggetti possibili destinatari finali di quelle risorse.</p>	<p>Risorse relative a bandi di gara 488/92 già emanati o assegnate per il credito di imposta investimenti con art. 10 del d.l. 138/2002, convertito con modificazioni in legge n. 178/2002, rimodulate e rideterminate con art. 43 d.d.l finanziaria 2003.</p>
<p><i>5. Assegnate a un singolo soggetto (beneficiario finale) o a soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro</i></p>	<p>Risorse assegnate ad una specifica amministrazione per le quali si è determinata l'identificazione del beneficiario finale.</p>	<p>Risorse assegnate con decreto a seguito di approvazione di graduatoria l. 488/92, stipula di contratto di programma, intervenuta aggiudicazione di opera pubblica e approvazione di patto territoriale come identificato nelle iniziative in esso ricomprese.</p>



Grado di attuazione		Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
6. Assegnate in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) ma successivamente revocate	6.a Risorse riallocabili per ritardi di attuazione	Risorse assegnate ad una specifica amministrazione e da questa poste a garanzia di atti amministrativi, da cui siano derivati impegni di spesa, oggetto di recupero a causa di ritardi di attuazione.	Risorse originate da ritardi di attuazione nella realizzazione di progetti inclusi in accordi di programma quadro, riallocabili nello stesso accordo quadro ovvero nella stessa intesa o anche fra intese diverse (art.5 comma 4 L. n. 144/99).
	6.b Risorse riallocabili per accertato inadempimento del beneficiario finale	Risorse attribuite a un beneficiario finale con specifico provvedimento che ha dato luogo ad impegno contabile di spesa, le cui condizioni di utilizzo non siano state osservate con conseguente adozione di provvedimento autoritativo di revoca. La disponibilità di tali risorse è subordinata al venir meno della impugnabilità per decorrenza dei termini ovvero per conclusione positiva per l'amministrazione, in via definitiva, dell'eventuale giudizio sull'opposizione prodotta.	Risorse originate da provvedimento di revoca totale o parziale in conseguenza di accertamento finale di spesa ovvero da atti di collaudo di opera pubblica che rideterminano l'entità della spesa, oggetto di impugnativa da parte dei beneficiari finali ovvero per i quali non siano ancora trascorsi i termini per l'impugnazione.
7. Impegnate contabilmente in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) o di soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro		Risorse attribuite con specifico provvedimento a un beneficiario finale, per la realizzazione di un intervento, con impegno contabile di spesa che ne definisca condizioni di utilizzo e procedure di eventuale revoca. Ne è preclusa una diversa destinazione a condizione che il beneficiario finale esegua l'investimento nel rispetto degli impegni assunti.	Risorse attribuite a un beneficiario finale con decreto di concessione per investimenti imprenditoriali o interventi infrastrutturali, eseguiti in conformità agli impegni assunti.
8. Obbligazioni assunte, in forza di autorizzazioni recate da leggi pluriennali, per la quota eccedente gli stanziamenti iscritti nel bilancio		Risorse occorrenti per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte in forza di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali rientranti nel limite dell'importo complessivo autorizzato ma eccedenti le somme iscritte nella legge di bilancio. Si tratta di un eventuale fabbisogno originato dalla variazione dell'articolazione temporale delle coperture finanziarie.	Obbligazioni assunte sulla base degli interventi programmati in attuazione della legge n. 64/1986.

**SCHEMA DEL PROFILO TEMPORALE DI SPESA (strumenti di intervento finanziati con i Fondi MEF e MAP)**

AMMINISTRAZIONI E/O SOGGETTI GESTORI DEGLI INTERVENTI



STRUMENTO DI INTERVENTO



NORMATIVA DI RIFERIMENTO



SEMESTRE DI RILEVAZIONE




TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLO STRUMENTO		PROFILO STIMATO DI SPESA							
		1° SEM. 2003	2° SEM. 2003	1° SEM. 2004	2° SEM. 2004	1° SEM. 2005	2° SEM. 2005	SEMESTRI SUCCESSIVI	
EURO .....	<b>MEZZOGIORNO</b>	<b>A</b> PREVISTO							
		<b>B</b> REALIZZATO							
		<b>C = A - B</b> DIFFERENZA							
	<b>CENTRO-NORD</b>	<b>A</b> PREVISTO							
		<b>B</b> REALIZZATO							
		<b>C = A - B</b> DIFFERENZA							
	<b>TOTALE</b>	<b>A</b> PREVISTO							
		<b>B</b> REALIZZATO							
		<b>C = A - B</b> DIFFERENZA							
EVENTUALE IPOTESI DI SPESA AGGIORNATA di C									
Informazione necessaria per le conseguenti determinazioni del CIPE.									